

Conversione del “Decreto Sostegni-bis”. Le prossime scadenze per la rottamazione-ter

Rimodulati i termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”; per quelle del 2021 c'è tempo fino al 30 novembre.

Nell'ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “[Decreto Sostegni-bis](#)”, l'art. 1-sexies, pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “[Comunicazione delle somme dovute](#)” della “Rottamazione-ter”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c'è tempo fino al 30 novembre.

Art. 1-sexies (Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione). — 1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

“3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:

a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;

c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;

d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;

e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021”.

Il dettaglio le misure introdotte.

Per i **contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019**, per effetto delle modifiche in esame vengono rimodulate le predette scadenze e in particolare si

considera tempestivo, tale da non pregiudicare l'efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:

- **entro il 31 luglio 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- **entro il 31 agosto 2021**, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- **entro il 30 settembre 2021**, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- **entro il 31 ottobre 2021**, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- **entro il 30 novembre 2021**, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 14-*bis* del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività **non superiore a cinque giorni**. A titolo esemplificativo, **per la scadenza del 31 luglio 2021**, il pagamento potrà essere effettuato **entro il 9 agosto 2021**.

Come effettuare il pagamento

Per pagare le rate 2020 non ancora versate necessario utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella "[Comunicazione delle somme dovute](#)".

Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 necessario utilizzare i bollettini corrispondenti alle scadenze previste.

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, possibile scaricarli dal portale (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/>) entrando nell'area riservata oppure riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della "[Comunicazione delle somme dovute](#)".

"Stralcio" dei debiti fino a 5 mila euro

Il "Decreto Sostegni" ha previsto lo "*Stralcio*" dei debiti di importo residuo **fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.**

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", **hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).**

Tra i debiti oggetto dello "Stralcio" sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della "Rottamazione-ter" di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

I beneficiari dello "Stralcio" sono:

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno

d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

L'annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Attenzione

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dalla "Rottamazione-ter" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal "Decreto Rilancio" (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.